

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00715/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**  
**sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 715 del 2021, proposto da

Laura Maria Letizia Russo, rappresentata e difesa dagli avvocati Dino Caudullo e Annalisa Rita Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, USR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale – Ufficio VII, Ambito Territoriale di Catania, Istituto Comprensivo XXV A. Musco - Catania, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Istituto Omnicomprensivo Statale Angelo Musco di Catania, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione***

- del decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII, Ambito Territoriale di Catania, mpi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.

U.0003021 del 10/2/2021 pubblicato sul sito web dell'USP di Catania il 5/3/2021, con il quale sono state rettificate le Graduatorie Provinciali per la Supplenze (GPS) definitive della provincia di Catania, del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'Infanzia, della scuola secondaria di primo e secondo grado e personale educativo, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

- delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia della provincia di Catania, per il reclutamento a tempo determinato di personale docente per la scuola primaria, nella parte in cui attribuisce alla docente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli non valutati ai sensi della Tabella allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle GPS;
- delle graduatorie provinciali per le supplenze - seconda fascia della provincia di Catania, per il reclutamento a tempo determinato di personale docente per la scuola Primaria, nella parte in cui viene erroneamente inserita la docente, pur possedendo i requisiti per essere immessa in prima fascia;
- del decreto di rettifica del punteggio n. prot. 363/2021 del Dirigente Scolastico dell'I.O.S. Musco di Catania, nella parte in cui colloca erroneamente la docente in seconda fascia GPS, e nella parte in cui vengono decurtati punti 6, alla docente, ritenendosi il titolo di abilitazione non idoneo per l'attribuzione del punteggio di cui alla Tabella A/1, par. A, punto A.2 lett. d, dell'O.M. 60/2020.
- delle graduatorie di Istituto seconda fascia dell'IOS Musco di Catania, classe di concorso AAAA ed EEEE, nella parte in cui non vengono riconosciuti alla docente i 6 punti dell'abilitazione (titolo di accesso), previsti dalla Tabella A/1, par. A, punto A.2, lett. d;
- di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievoli per la ricorrente, ivi comprese le graduatorie provinciali per le supplenze di I fascia e le corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia, nonché i decreti di rettifica susseguiti alla pubblicazione della graduatoria definitiva, nella parte in cui non risulta

correttamente collocata la ricorrente, relativamente alle classi di concorso AAAA e EEEE;

- di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale e comunque connesso nella parte in cui non prevede e/o non ammette la correzione del punteggio della ricorrente secondo i servizi espletati ed i titoli posseduti;

- di ogni ulteriore atto, precedente e presupposto di tutti i decreti di aggiornamento -integrazione- modificazione pubblicati dal Ministero dell'Istruzione, dalla loro istituzione al più recente ed impugnato decreto.

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente alla permanenza nella prima fascia delle GPS e all'attribuzione ed al riconoscimento del maggior punteggio di complessivi punti 6 (oltre i 13 pt non contestati), per la classe di concorso EEEE, in funzione dei titoli di accesso posseduti ed illegittimamente pretermessi dall'Amministrazione resistente, sì come previsto dalla Tabella A/1, paragrafo A, punto A.2 lett. d, allegata all'O.M. 60/2020, con conseguente riposizionamento della ricorrente, in graduatoria, nella posizione spettante ossia in posizione 2.274 o in quella maggiore o minore che l'Ecc.mo Collegio riterrà provata o di giustizia, per la GPS di Prima fascia per la classe di concorso EEEE per la provincia di Catania;

del diritto della ricorrente ad essere riposizionata nelle graduatorie di seconda fascia dell'IOS Musco, per le classi di concorso AAAA ed EEEE, nella posizione spettante, corrispondente a punti 19;

e per il riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio prestato dalla ricorrente, antecedentemente e conseguentemente al decreto di rettifica del punteggio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale - Uff. VII, Ambito Territoriale di Catania e dell'Istituto Comprensivo XXV A. Musco - Catania;

Visto l'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla l. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 44/2021, e il D.P.C.S. del 28 dicembre 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Rilevato che parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c;

Visto l'elevato numero dei controinteressati, anche come individuati dalla ricorrente negli allegati del ricorso;

Ritenuto che occorra, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati;

Rilevato, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, che l'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”* e, secondo quest'ultimo *“il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;

Ritenuto, dunque, che l'art. 52, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con l'art. 151 c.p.c., consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, c.p.c. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica *“permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”* (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, ordinanza 12 novembre 2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ordinanza 15

aprile 2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ordinanza 13 ottobre 2014 n. 4915);

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sui siti web istituzionali delle Amministrazioni intimare, con le modalità di seguito esposte:

a)- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, dell'Ufficio Scolastico Regionale interessato dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome della ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione convenuta;

3. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

4.- l'indicazione dei controinteressati, così come individuati dalla ricorrente con il proposto gravame;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

b) In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza anche su supporto informatico - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c). - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

d).- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e).- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un

collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Inoltre, il Collegio ritiene di dover disporre che:

- la ricorrente dovrà inviare quanto necessario alle Amministrazioni intime entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- le Amministrazioni intime dovranno pubblicare quanto sopra indicato entro il termine di 10 giorni dalla richiesta completa della ricorrente, e rilasciare senza indugio l’attestato di avvenuta pubblicazione;
- entro il termine perentorio di 10 giorni dal suo rilascio, la ricorrente dovrà depositare in giudizio tale attestato.

Ritenuto infine di rinviare le parti alla camera di consiglio del 21 luglio 2021 riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda),

- dispone l’integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione, con obbligo per l’Amministrazione di eseguire le prescrizioni indicate in parte motiva;
- rinvia per l’ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 21 luglio 2021.

Manda alla Segreteria di dare immediata comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere

Salvatore Accolla, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Salvatore Accolla**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Brugaletta**

**IL SEGRETARIO**